



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Matera

prot. nr.

4765

Matera,

21.12.2022

Al Sig. Questore
MATERA

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri
MATERA

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
MATERA

Al sig. Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale
MATERA

Al Sig. Dirigente
Divisione Anticrimine c/o Questura
MATERA

Al Sig. Dirigente
U.P.G.S.P. c/o Questura
MATERA

Al Sig. Dirigente
Divisione P.A.S.I. c/o Questura
MATERA

Al Sig. Dirigente
DIGOS
MATERA



Al Sig. Dirigente
Squadra Mobile
MATERA

Al Sig. Dirigente della Sezione Polizia Stradale
MATERA

Al Sig. Dirigente del Distaccamento Polizia Stradale
POLICORO

Al Sig. Dirigente del Commissariato di P.S.
POLICORO

Al Sig. Dirigente del Commissariato di P.S.
PISTICCI

Al Sig. Responsabile della Polizia Postale e delle Comunicazioni
MATERA

Al Sig. Comandante del Posto di Polizia Ferroviaria
METAPONTO

Al Sig. Comandante del Reparto Operativo Carabinieri
MATERA

Al Sig. Comandante del Nucleo Investigativo Carabinieri
MATERA

Ai Sig.ri Comandanti delle Compagnie Carabinieri
MATERA-PISTICCI-POLICORO-TRICARICO

Ai Sig.ri Comandanti le Stazioni Carabinieri
LORO SEDI



**Ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria
Polizia di Stato- Carabinieri – Guardia di Finanza
SEDE**

**Al Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria
presso la Casa Circondariale
MATERA**

**Ai Sig.ri Comandanti della Polizia Locale
LORO SEDI**

**Al Comandante della Capitaneria di Porto
POLICORO**

**Al Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco
MATERA**

e, per conoscenza:

**AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE
POTENZA**

**AI MAGISTRATI E VICE PROCURATORI ONORARI
SEDE**

OGGETTO: D.Lvo 10 ottobre 2022 nr. 150.

Attuazione della L. 27.9.2021 nr. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Adempimenti riservati alla polizia giudiziaria.



In data 30 dicembre 2022 entrerà in vigore il D.Lvo 150/2022, in oggetto indicato, come disposto dal D.L. 31.10.2022 nr. 162, in corso di conversione in legge al Parlamento, che ha introdotto modifiche sostanziali al codice penale e di procedura penale in merito a diversi istituti, introducendo anche il "processo penale telematico", la cui operatività sarà effettiva con decreto del Ministro della Giustizia da adottarsi entro il 31 dicembre 2023.

Allo stato è necessario informare la polizia giudiziaria degli adempimenti di loro competenza che saranno di immediata applicazione alla data del 30 dicembre 2022, per le quali occorre unitarietà di disciplina e che si riflettono sulla regolarità delle indagini preliminari e del giudizio.

- 1) All'art. 90 cpp., relativo ai "Diritti e facoltà della persona offesa dal reato", dopo il 1° co. è inserito il comma 1-bis che prevede: "La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato".

Pertanto, la polizia giudiziaria, all'atto della ricezione della querela, ovvero in qualsiasi atto relativo alla persona offesa (assunzioni di informazioni, notifiche di atti da parte di questo Ufficio o di altra autorità giudiziaria, etc.) deve informare di tale facoltà la persona offesa, invitandola a dichiarare in quel momento l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico. La polizia giudiziaria deve riportare il contenuto del comma 1-bis dell'art. 90 cpp. nell'informazione scritta rilasciata ai sensi dell'art. 90 bis cpp.

- 2) E' stato modificato l'art. 90 bis cpp. relativo alle "Informazioni alla persona offesa". Pertanto nell'informazione suindicata scritta che la polizia giudiziaria consegna alla persona offesa sin dal primo contatto, saranno apportate integralmente le seguenti ulteriori informazioni in merito:

-lett.a-bis): "all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato";



-lett. a-ter): “alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all’atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente”;

- lett.a-quater): “all’obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all’autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione”;

- lett. a-quinquies): “al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest’ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’art. 148, comma 4, cpp., presso il domicilio dichiarato o eletto; che in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del p.m. procedente o presso la cancelleria del giudice procedente”;

-lett.n-bis): “al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all’udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela”;

- lett. p-bis): “alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa”. In merito ai programmi di giustizia riparativa disciplinati dal D.Lvo 150/2022 si evidenzia che saranno operativi quando saranno individuati i centri di giustizia riparativa, che si prevedono entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.Lvo 150/20002 (e cioè entro sei mesi dal 30.12.2022) e pertanto, inserendo tale facoltà nell’avviso ex art. 90 bis cpp. dovete dare atto del differimento dell’entrata in vigore. Inoltre tra gli emendamenti in discussione al Parlamento vi è la modifica all’art. 92 D.Lvo 150/2022, recante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa nel senso che “le disposizioni in materia di giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”;



-lett. p-ter): “al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita della querela”;

- 3) **Il D.Lvo 150/2022 all'art. 42** fornisce la definizione di “vittima del reato” (lett. b): “la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della p.o. la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona”.

Il D.lvo 150/90 ha introdotto l'art. 90-bis1 cpp., che prevede che “la vittima suindicata sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata in una lingua a lui comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa”.

Tale informazione per la persona offesa, querelante o non, può essere inserita nel documento scritto ex art. 90 bis cpp. che viene consegnato al primo contatto, sempre con la precisazione indicata sub lett. p-bis dell'art. 90 bis cpp. in merito alla data di entrata in vigore dei centri di giustizia riparativa, mentre al “familiare della persona fisica” deceduta l'informazione va data al primo contatto con atto specifico.

- 4) **Il D.Lvo 150/22 ha introdotto l'art. 153 bis cpp.** rubricato: “Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante”, che qui di seguito si riporta integralmente:

1° comma: “Il querelante, nella querela dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento penale. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2° comma: “Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall'articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente”;



3° comma: "In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto";

4° comma: "Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato od eletto";

5° comma: "Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente".

Ai sensi dell'art. 87 D.Lvo 150/2022 le disposizioni in materia di processo penale telematico ivi indicate si applicheranno a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti del Ministro della Giustizia di cui ai commi 1 e 3 da adottarsi entro il 31.12.2023; pertanto sono state introdotte disposizioni transitorie dal medesimo art. 87 nel senso che sino alla suddetta data, "la dichiarazione e l'elezione di domicilio previste dal co. 2 dell'art. 153-bis cpp., come introdotto dall'art. 10, co. 1, lettera e) del presente decreto (D.Lvo 150/22), nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153 bis cpp. sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica.

In altri termini, la polizia giudiziaria, nel ratificare la querela, informa la persona offesa-querelante dell'obbligo di eleggere domicilio con facoltà di dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato e della facoltà di eleggere domicilio anche successivamente con le modalità indicate nell'art. 153 bis cpp., 2° co.

La dichiarazione di elezione di domicilio può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero e a tal fine gli addetti alla segreteria dei pubblici ministeri e all'ufficio dibattimento ricevono la dichiarazione apponendovi la data di deposito e la sottoscrizione del cancelliere, provvedendo senza ritardo ad annotare al SICP tale dichiarazione nell'ambito del relativo proc.pen.



Quando la segreteria e l'ufficio dibattimento procedono alle notificazioni al querelante, dapprima verificheranno se abbia nominato un difensore: in tal caso, indipendentemente da eventuale elezione di domicilio in altro luogo, la notificazione va eseguita presso il difensore con il sistema SNT.

Se il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni sono eseguite presso il domicilio digitale (PEC) e, nei casi di cui all'art. 148, co. 4, cpp., presso il domicilio dichiarato o eletto. I casi di cui all'art. 148, 4° co. cpp., attengono all'assenza o inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o alla sussistenza di impedimenti tecnici: in tali ipotesi, la segreteria può effettuare le notificazioni con la consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato, annotando sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta, altrimenti la segreteria effettua le notificazioni c/o il domicilio dichiarato o eletto con le forme stabilite nei commi seguenti dell'art. 148 cpp. e negli ulteriori articoli del D.Lvo 150/22.

In tal caso la segreteria si avvale dell'ufficiale giudiziario; le notificazioni possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.

5) In tema di notificazioni è da sottolineare il novellato art. 149 cpp.: "Notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo". Il 1° co. recita "Quanto nei casi previsti dall'art. 148, 4° co., cpp. ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria".

Pertanto, al fine di dare corso alla suindicata previsione normativa, la polizia giudiziaria dovrà inserire nella denuncia o nella querela presentata oralmente e nella ratifica delle querele scritte uno o più recapiti telefonici forniti dalla parte; dovrà inoltre indicare nel verbale delle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti i loro recapiti telefonici.

Poiché le disposizioni contenute nelle norme suindicate sono importanti ai fini delle successive notifiche da parte della segreteria e della cancelleria, si dispone quanto segue.



All'atto della ricezione verbale della querela oppure nel verbale di ratifica della querela scritta, la polizia giudiziaria inviterà il querelante a dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, informandolo che può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La polizia giudiziaria informerà il querelante che ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall'art. 111 bis cpp. (sebbene tale modalità entrerà in vigore a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 D.Lvo 150/22 da adottarsi entro il 31.12.2023 con decreto del Ministero della Giustizia) ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

La polizia giudiziaria:

- informerà il querelante che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;
- informerà il querelante che, in caso di mutamento del domicilio eletto o dichiarato ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente il nuovo domicilio dichiarato o eletto, con le medesime modalità sopradescritte;
- informerà il querelante che, se ha nominato un difensore, le notificazioni saranno comunque eseguite al difensore; se non ha nominato un difensore, le notificazioni saranno eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'art. 148, 4° co., cpp. presso il domicilio dichiarato o eletto;
- informerà altresì il querelante-persona offesa che, nell'ipotesi di dichiarazione o elezione di domicilio mancanti o insufficienti o inidonee, le notificazioni saranno eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.

- 6) **Importante riforma è quella effettuata dal D.Lvo 150/2022 in relazione all'art. 161 cpp**, nel quale ha introdotto il comma 01, che attribuisce alla polizia giudiziaria un adempimento per le successive notificazioni all'indagato.



Tale norma stabilisce che *“la polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini (per es. perquisizioni, sequestri, assunzioni di informazioni ex art. 350 cpp., arresto, ndr), se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne da comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e l'avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, co. 2 cpp., (giudizio direttissimo con imputato libero), 456 (decreto di giudizio immediato), 552 (decreto di citazione a giudizio) e 601 (atti preliminari al giudizio di appello) e il decreto penale di condanna saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato di ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni nonché informarlo di ogni successivo mutamento”*.

Il D.Lvo 150/2022 ha inoltre sostituito il comma 1 dell'art. 161 cpp. con il seguente:

“Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti né internati li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157 co.1 (abitazione, luogo di lavoro) o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapato certificato qualificato ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, co.2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio”.
Di tali avvertimenti va fatta menzione nel verbale.



- 7) **Si segnala la modifica dell'art. 349 cp.**, effettuata dal D.Lvo 150/2022 che al comma 3 prevede che "la polizia giudiziaria quando procede alla identificazione, invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161, invitandolo altresì 'ad indicare il recapito della casa d abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità'".
- 8) **Il D.Lvo 150/2022 ha aggiunto all'art. 350 cpp., il comma 4-bis.** Nell'ipotesi di assunzione di informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, il comma 4-bis dell'art. 350 cpp. prevede che: "Quando la persona sottoposta ad indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 133-ter cpp.". L'art. 133 ter cpp. è stato introdotto dal D.Lvo 150/22.
- 9) **All'art. 351 cp., (che disciplina le modalità di assunzione di informazioni da persone informate sui fatti), è stato aggiunto dal D.lvo 150/22 il comma 1 quater.** L'attuazione di tale norma sarà molto positiva per il corretto svolgimento della deposizione in giudizio del testimone, al quale si potranno opporre le dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini preliminari e fonoregistrate. Infatti il comma 1 quater dell'art. 351 cpp. stabilisce: "Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica". Tale avviso deve essere ovviamente dato sempre prima di procedere alla verbalizzazione riassuntiva e deve essere riportato per iscritto nella parte iniziale del verbale.
- 10) **E' stato modificato altresì l'art. 357 cpp.,** relativo alla verbalizzazione delle informazioni assunte a norma dell'art. 351 cpp. dalle persone informate sui fatti. **E' stato introdotto il comma 3-bis** che stabilisce quanto segue: "Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2 lett a) cpp., oppure



quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lett. c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione”.

Pertanto, quando si procede per i delitti indicati nell'art. 407, comma 2 lett a) cpp., la polizia giudiziaria, oltre alla verbalizzazione sintetica delle dichiarazioni, deve procedere con riproduzione fonografica, salva la indisponibilità di strumenti di riproduzione. Tuttavia tale ipotesi appare molto residuale essendo la polizia giudiziaria dotata di strumenti di riproduzione fonografica, il cui file dovrà essere riversato su supporto informatico ed allegato alla cnr da inviare alla Procura della Repubblica.

Particolarmente garantita è poi la modalità di documentazione delle dichiarazioni rese da persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di vulnerabilità: orbene per le dichiarazioni rese da tali persone il comma 3 ter dell'art. 357 cpp., aggiunto dal D.Lvo 150/22 prevede che tali dichiarazioni, oltre ad essere raccolte in verbale, “sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica”.

Si può ovviare a tale forma di documentazione soltanto se “si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e sussistano particolari ragioni d urgenza che non consentano di rinviare l'atto”. Pertanto, nell'ipotesi di assunzione di informazioni dalle persone indicate nell'art. 357, co. 3-ter cpp. (persona minorenni o inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità) la regola è la riproduzione audiovisiva o fonografica delle dichiarazioni, pena l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni. Non sarà necessario procedere alla trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica perché ciò verrà disposto soltanto se assolutamente indispensabile. Ai vostri atti dovrà essere custodita una copia della riproduzione audiovisiva o fonografica delle dichiarazioni rese, al fine dell'eventuale recupero nell'ipotesi di smarrimento o danneggiamento del supporto informatico depositato nella Procura della Repubblica.

- 11) **All'art. 370 cpp. è stato aggiunto il comma 1-bis** ai sensi del quale per l'interrogatorio dell'indagato delegato il pubblico ministero potrà disporre che l'interrogatorio si svolga a distanza, ma solo quando la persona sottoposta ad indagini e il difensore vi consentono.



Pertanto, quando riceverete la delega per l'interrogatorio ex art. 370 cpp. se non vi è inserita la disposizione indicata nel comma 1-bis procederete ad interrogatorio in presenza. Nell'interrogatorio a distanza osserverete le disposizioni dell'art. 133-ter cpp. in quanto compatibili.

- 12) **Particolare attenzione la polizia giudiziaria adotterà per le modalità di documentazione dell'interrogatorio delegato dal pubblico ministero ex art. 370 cpp.**, che, oltre ad essere documentato con verbale scritto, dovrà essere documentato con le modalità descritte nel co. 2-bis aggiunto all'art. 373 cpp, che così recita: "Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1 lett. b) e d-bis) dell'art. 373 (ndr. interrogatori e confronti con la persona sottoposta ad indagini e interrogatorio di persona delegata in procedimento connesso) si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica".
- 13) **La disposizione di cui al comma 1 ter aggiunto all'art. 386 cpp.** (doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo), secondo la quale la comunicazione scritta di cui al 1° comma "viene allegata agli atti in forma di documento informativo", non è di immediata applicazione ma come stabilito dall'art. 87, 5° co., D.lvo 150/2022, si applicherà a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, da adottarsi con decreto del Ministro della Giustizia entro il 31.12.2023 con il quale saranno definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale. Fino ad allora la comunicazione di cui al 1° co. dell'art. 386 cpp. continuerà a darsi all'arrestato o al fermato in formato cartaceo.
- 14) **Il D.Lvo 150/2022 ha modificato l'art. 459 cpp., relativo alla definizione del proc.pen. per decreto**, cioè con la richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari dell'emissione del decreto penale di condanna, quando il p.m. ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva. Il nuovo comma 1-bis,



aggiunto all'art. 459 cpp., prevede che il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrispondente alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare."

Pertanto, al fine di consentire una celere definizione del procedimento penale, nell'ottica della ratio della "Riforma Cartabia", la polizia giudiziaria, laddove possibile, dovrà riferire nella cnr, sebbene sommariamente, le condizioni economiche dell'indagato, tenendo conto dei parametri suindicati, sicchè il pubblico ministero nella richiesta di emissione del decreto penale di condanna potrà indicare un equo valore gornaliero oscillante tra 5 e 250 euro.

15) **Dal 30 dicembre 2022** (data in cui dovrebbe entrare in vigore il D.Lvo 152/2022) **sono punibili a querela della persona offesa i seguenti reati:**

- **art. 582 cp.:** il reato è procedibile a querela; si procede di ufficio se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61 numero 11-octies, 583, 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1, e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì di ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace per età o per infermità;
- **art. 590 bis cp:** è punibile a querela se non concorre alcuna della circostanze aggravanti presenti nello stesso articolo;
- **art. 605 cp.:** è punibile a querela nell'ipotesi prevista dal 1° co., salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità;
- **art. 610 cp.:** è punibile a querela della persona offesa; si procede di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma dell'art. 610 cp., e cioè se sussistono le condizioni previste dall'articolo 339 cp;
- **art. 612 cp.:** è stata estesa la procedibilità di ufficio nell'ipotesi di minaccia grave e se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto



- speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità;
- **art. 614 cp.:** nella formulazione originaria prevedeva la procedibilità di ufficio "se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone ovvero se il colpevole è palesemente armato". Il D.Lvo 150/22 ha apportato modifiche nel senso che il delitto di violazione di domicilio "è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia di ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persone incapaci per età o per infermità". In altri termini, se la violazione di domicilio avviene soltanto con violenza sulle cose, dalla data di entrata in vigore del D.lvo 150/2022, la procedibilità sarà di ufficio soltanto se la violenza sulle cose riguarderà le persone incapaci mentre per la violenza sulle cose di persone capaci per la punibilità sarà necessaria la querela della persona offesa;
 - **art. 624 cp.:** il terzo comma è stato così sostituito: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede di ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis". Pertanto, il furto aggravato dalle ipotesi di cui all'art. 625 cp. sarà punibile a querela della persona offesa, tranne se il furto abbia ad oggetto i beni indicati nell'art. 625 nr. 7-bis e nell'art. 625 nr. 7 cp, ad eccezione delle cose esposte alla pubblica fede, come per esempio i veicoli;
 - **art. 634 cp.:** è punibile a querela della persona offesa; si procede di ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità;
 - **art. 635 cp.:** nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 cp. ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità;
 - **art. 640 cp.:** è sostanzialmente invariato e l'unica modifica riguarda l'aggravante di cui all'art. 61, 1° co. nr. 7 cp.: nell'ipotesi di truffa che arrechi un danno patrimoniale di rilevante gravità il reato non sarà punibile di ufficio bensì a querela della persona offesa;
 - **art. 659 cp.:** nell'ipotesi prevista dal 1° co., la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità;



- **art. 660 cp.:** si procede a querela della persona offesa. Si procede tuttavia di ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Per le suindicate nuove disposizioni in merito alla punibilità a querela della persona offesa, si evidenzia la norma transitoria di cui all'art. 85 D.Lvo 150/2022 che al primo comma prevede che "per i reati perseguibili a querela della p.o. in base alla disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato"; quindi se ha avuto notizia del fatto-reato in data successiva il termine per la presentazione della querela decorre da quella data.

Eventuali modifiche in sede di conversione in legge del D.L. 162/2022 verranno immediatamente comunicate.

Questo Ufficio è disponibile per qualsiasi chiarimento.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.

- Annunziata CAZZETTA -